



2025/1080

3.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1080 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione per quanto riguarda il termine di applicazione delle prescrizioni equivalenti per l'introduzione nell'Unione di frutti di *Citrus sinensis* Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da *Thaumatotibia leucotreta*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di frutti di *Citrus sinensis* Pers. originari di Israele («frutti specificati») che sono considerate equivalenti a quelle di cui all'allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 scade il 31 maggio 2025.
- (3) Dall'applicazione di tale regolamento di esecuzione non è stato notificato nessun caso di non conformità dovuta alla presenza di *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) («organismo nocivo specificato») sui frutti specificati.
- (4) Inoltre dal 18 al 30 gennaio 2023 i servizi della Commissione hanno effettuato un audit in Israele per valutare il sistema di controlli ufficiali per l'esportazione nell'Unione di determinate piante e determinati prodotti vegetali, compresi i frutti specificati. Dall'audit è emerso che sono state istituite e attuate procedure per il controllo ufficiale dell'organismo nocivo specificato sui frutti specificati, che i controlli ufficiali sono attuati in linea con la legislazione dell'Unione e che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di Israele («NPPO») e gli impianti di produzione e trasformazione dispongono di personale e infrastrutture sufficienti per porre rimedio alle carenze e applicare pienamente le prescrizioni dell'Unione. Inoltre l'NPPO ha dato un seguito soddisfacente alla raccomandazione dell'audit relativa ai controlli nei siti di produzione dei frutti specificati.
- (5) È quindi opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 continui ad applicarsi senza limiti di tempo specifici.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione, del 27 settembre 2022, relativo a prescrizioni equivalenti per l'introduzione nell'Unione di frutti di *Citrus sinensis* Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da *Thaumatotibia leucotreta* (GU L 250 del 28.9.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1659/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659

L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
